

PROCEDURA APERTA – GARA 08/2018

DISCIPLINARE DI GARA

“servizio triennale per la copertura assicurativa della responsabilità civile auto (R.C.A.) e rischi diversi”

Premesse

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito FVGs), con determina a contrarre n. 0002099 dd. 29.08.2018, ha stabilito di procedere all'affidamento del *servizio triennale per la copertura assicurativa della responsabilità civile auto (R.C.A.) e rischi diversi*, mediante l'indizione di una procedura aperta, denominata GARA 08/2018 e regolamentata dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche “Codice” o “Codice dei contratti pubblici”).

A tal fine, FVGs ha indetto, con il provvedimento sopra emarginato, apposita procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo al fine di selezionare un operatore economico cui affidare il servizio sopra indicato.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dell'appalto sono specificate nel Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema di Contratto.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Tecnico Polizza RCA e rischi diversi;
- 4) Schema di Contratto;
- 5) Scheda Mezzi.

Presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.fvgstrade.it> (bandi e ricerche di mercato/bandi/in corso). La documentazione è, altresì, consultabile presso la sede legale della società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. sita in Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE (c/o Ufficio Gare e Contratti) dalle ore 09:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.

Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'ammontare complessivo dell'appalto è stimato nell'importo di euro 360.000,00 al netto delle imposte e SSN.

PROCEDURA APERTA – GARA 08-2018		
OGGETTO: servizio triennale per la copertura assicurativa della responsabilità civile auto (R.C.A.) e rischi diversi.		
CIG n. 7600875878	CPV 66514110-0	NUTS: ITH44
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Marco Zucchi		
Importo del servizio soggetto a ribasso		
€ 360.000,00 al netto delle imposte e SSN		

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Garanzia provvisoria 2%	€ 7.200,00
Durata del servizio:	anni 3 (tre) decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è ontologicamente unitario e deve essere svolto a favore della società con modalità uniformi.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'appalto è finanziato con i fondi della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni, comunicando tale opzione all'appaltatore mediante PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Inoltre, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd "*proroga tecnica*" non potrà comunque superare mesi 6 (sei).

Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è rappresentato nella tabella che segue, al netto delle imposte e SSN.

Valore massimo ex articolo 35, comma 4 del Codice [al netto delle imposte e SSN]			
Importo a base d'asta	Importo del Rinnovo	Importo della Proroga Tecnica	Valore Massimo dell'Appalto
€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 60.000,00	€ 780.000,00

Chiarimenti e aggiornamenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEO: gare.contratti@fvgs.it, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno comunicate, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet aziendale all'indirizzo: <http://www.fvgstrade.it> (bandi e ricerche di mercato/bandi/in corso).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.contratti@fvgs.postecert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante all'indirizzo PEC gare.contratti@fvgs.postecert.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'operatore economico che avrà offerto il **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95, co. 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio

ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Requisiti speciali

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei sub-paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCpass* in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema *AVCpass*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti, a pena di esclusione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono possedere:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Iscrizione nell'Elenco gestito dall'IVASS relativo alle Imprese abilitate all'esercizio delle attività assicurative e riassicurative nel Territorio della Repubblica Italiana nel ramo oggetto del presente procedimento.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il requisito di idoneità professionale deve sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati/raggruppati o consorziati/consorzianti o GEIE.

Requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito: **possesso di un rating di solidità finanziaria (financial strength rating) non inferiore a "BBB- "con outlook stable (o equipollente rating elaborato da primaria società di rating).**

Requisito di capacità tecnico-organizzativa:

Il concorrente deve aver **eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, n. 1 (uno) servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile auto (R.C.A.) a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici o Imprese/Aziende Private riferito ad una flotta di mezzi aziendali composta da almeno 150 veicoli** [cd "servizio di punta"].

Si precisa e si stabilisce che:

- Il cd. "*servizio di punta*" non può essere frazionato;
- nel caso in cui il concorrente abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- originale o copia conforme di certificati/attestazioni rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e della consistenza quantitativa (ovvero la "numerosità") della flotta di mezzi aziendali;
- fatture quietanzate con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e della consistenza quantitativa (ovvero la "numerosità") della flotta di mezzi aziendali.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e della consistenza quantitativa (ovvero la "numerosità") della flotta di mezzi aziendali;
- fatture quietanzate con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e della consistenza quantitativa (ovvero la "numerosità") della flotta di mezzi aziendali.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria

subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Modalità di presentazione della documentazione

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire un unico plico, contenente le altre buste (documentazione amministrativa e offerta economica), che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso, controfirmato e idoneamente sigillato sui lembi di chiusura con nastro adesivo trasparente o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Dovrà, altresì, recare all'esterno le seguenti indicazioni: ragione sociale, indirizzo, PEC, codice fiscale e partita IVA dell'impresa concorrente, nonché il numero e l'oggetto dell'appalto, il giorno e l'ora dell'espletamento della gara medesima. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) devono essere riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o costituendi.

A pena di esclusione, il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere **controfirmata e sigillata con nastro adesivo trasparente sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica**:

- la prima, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **"Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo;
- la seconda, contenente l'offerta economica e recante l'intestazione del mittente e la dicitura **"Busta B - OFFERTA ECONOMICA"**, dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, quanto richiesto dal paragrafo ad un tanto dedicato.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. La documentazione presentata in altra lingua, non corredata della traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

I documenti presentati non verranno restituiti.

Termini per partecipare alla gara

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/11/2018** presso l'Ufficio Protocollo della sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE, tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano o altro mezzo idoneo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di FVGS, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi.

La consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, intendendosi Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se sostitutivi o aggiuntivi di plichi pervenuti tempestivamente. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente previa richiesta scritta.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE) il giorno **07/11/2018** alle ore **9.30**. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali (o soggetti muniti di specifica delega) dei concorrenti potranno effettuare dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante la pubblicazione dell'avviso nell'ambito del profilo committente della Stazione Appaltante (www.fvgstrade.it) almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Fatte salve le disposizioni dell'art. 85, co. 5 del Codice dei contratti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Subappalto

È ammesso il subappalto che non potrà superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Considerato che il servizio in questione è di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti, che intendono avvalersi della facoltà di sub-appaltare parti dell'appalto, hanno l'**obbligo** di indicare – già in sede di offerta – **una terna di subappaltatori**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: (a) l'omessa dichiarazione della terna; (b) l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; (c) l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea; in tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si fa espresso rinvio. Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le parti dell'appalto che si intendono subappaltare. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra l'Amministrazione non potrà concedere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà affidare in subappalto parti del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché a) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per le parti dell'appalto che intende assumere; c) all'atto dell'offerta siano state indicate le forniture o le parti di forniture che si intende subappaltare; d) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

I pagamenti relativi alle attività svolte dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, co. 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito delle quali la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Garanzie richieste

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto e precisamente di importo pari a € 7.200,00. È fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia è costituita secondo una delle modalità di cui all'art. 93 co. 2 e co. 3 del Codice dei Contratti.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser

attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla quale la sottoscrizione dei soggetti rappresentanti l'ente fidejussore dovrà essere oggetto di legalizzazione notarile che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L.266/2005.

Ulteriori disposizioni

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice. Saranno escluse le offerte pari o in aumento all'importo posto a base di gara.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva il diritto di annullare la procedura, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L'aggiudicazione della gara è subordinata alla necessaria copertura finanziaria, in mancanza della quale Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara medesima.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. In ogni caso il contratto di appalto non potrà essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di cui ai commi 9 e ss. dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al comma 2 dell'art. 209 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente (d.lgs. 159/11 e s.m.i.) in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti ed autodichiarati dal concorrente.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.

Il bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI) e, per estratto, in almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale ed in almeno due a maggiore diffusione locale. In armonia alla lett. a) del comma 1 dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dd. 02.12.2016, l'avviso di post-informazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, in almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale ed in almeno due a maggiore diffusione locale. **Ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.M. citato, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario.** L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 6.000,00

Nei casi previsti dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nella presente disciplina, nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al ricorrere delle condizioni di legge, si riserva la possibilità di ricorrere all'istituto di cui all'art. 63, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare, si fa riferimento al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla L. 241/90 e s.m.i. e al codice civile.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Zucchi.

Contenuto della "Busta A – Documentazione Amministrativa"

Nella busta "A – documentazione amministrativa" il concorrente, **a pena di esclusione**, deve produrre i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione (modello 1/A) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- 1.1. Ai sensi dell'art. 48, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- 1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2. Documento di gara unico europeo (DGUE), utilizzando il formulario (modello 1/B) allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 16.07.2016 n. 3 (pubblicata in G.U.R.I. – serie generale - dd. 27.07.2016 n. 174). **Nell'ambito del DGUE, il concorrente attesta – secondo le forme del d.P.R. 445/00 e s.m.i. – di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nell'ambito del presente disciplinare.**
- 2.1 Il documento redatto dall'operatore economico fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:
- a. dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
 - b. indicazione delle parti dell'appalto che, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed entro i limiti di legge, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. Considerato che l'appalto in questione è di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti, che intendono avvalersi della facoltà di sub-appaltare parti dell'appalto, hanno **l'obbligo** di indicare – già in sede di offerta – **una terna di subappaltatori**.
- 2.2 si rappresenta che:
- 2.2.1 il DGUE deve essere sottoscritto e compilato in conformità alle linee guida formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 16.07.2016 n. 3, alle cui istruzioni operative e chiarimenti si fa espresso rinvio;
 - 2.2.2 al fine di agevolare la compilazione del DGUE, si offre ai concorrenti un formulario nell'ambito del quale sono evidenziate ("barrate") le informazioni non necessarie alla presente procedura concorsuale e che quindi possono/devono essere omesse dai concorrenti;
 - 2.2.3 con esclusivo riferimento alle dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente ha facoltà di compilare la scheda 1/E in alternativa all'apposito riquadro presente nel DGUE;
 - 2.2.4 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - 2.2.5 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e presentato anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - 2.2.6 le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) riguardano tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di S.r.l. o S.p.A. nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% (cinquanta per cento) della partecipazione azionaria, l'attestazione deve essere riferita ad entrambi i soci;

- 2.2.7 le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) riguardano, altresì, i soggetti cessati da una delle cariche previste dall'art. 80, co. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni sono riferite anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 2.2.8 con specifico riferimento al comma 5 lett. c) dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si rinvia alle Linee Guida n. 6 aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1008 dd. 11.10.2017;
 - 2.2.9 il concorrente deve eventualmente ripetere tante volte quante necessario le dichiarazioni previste dalle sezioni del DGUE; quali, ad esempio, quelle previste dai punti: parte II-B; parte III-A e parte III-B. Per quanto concerne la definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto espresso richiamo al Comunicato del Presidente dell'ANAC dd. 08.11.2017 depositato in data 14.11.2017.
- 3. Garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo del presente appalto costituita in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Qualora la garanzia provvisoria sia prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle certificazioni e/o delle attestazioni ivi previste oppure allegare copia conforme di tale documentazione.
 - 4. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 93, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
 - 5. Qualora il concorrente decida di ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di presentare:
 - a. una dichiarazione nella quale indica specificatamente i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale oggetto di avvalimento;
 - b. una dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e delle risorse oggetto di avvalimento. A tal fine, l'operatore economico ausiliario predispone un proprio DGUE contenente le informazioni ad un tanto pertinenti;
 - c. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Si precisa che è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non s'impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito;
 - e. attestazione che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o quale componente di un operatore economico plurisoggettivo e che, della stessa impresa ausiliaria, non si avvale più di un concorrente.
 - f. PASSOE dell'ausiliaria.
 - 6. Una dichiarazione sostitutiva (scheda 1/C) con la quale il concorrente:
 - 1) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.
 - 2) Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare, nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto ed attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle

disposizioni in materia di assicurazione, di sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio.

- 3) Rappresenta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- 4) In caso di aggiudicazione ed entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione ex art. 76, co. 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si impegna ad indicare il valore dei premi di ciascun veicolo compreso nella "scheda-mezzi" (all. 5), entro i limiti e nel rispetto del corrispettivo offerto per l'integrale esecuzione del servizio.
- 5) Dichiara quanto previsto dalle lett. f-bis) e f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 6) Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile all'indirizzo http://www.fvgstrade.it/cms/data/browse/at_codiceetico/000001.aspx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- 7) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR"), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

7. Una dichiarazione sostitutiva (scheda 1/D) con la quale il concorrente:

- 1) indica il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è iscritto, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), la classificazione, il codice ATECO, la propria composizione azionaria e le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci con specificati i nominativi dei soci o degli azionisti;
- 2) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, a partita IVA, l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- 3) indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del/i titolare/i o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/ tecnico/i, del socio unico persona fisica oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- 4) indica eventuali soggetti cessati da una delle cariche previste dall'art. 80, co. 3 del Codice nell'anno antecedente la pubblicazione del bando OPPURE dichiara che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'intervallo temporale di interesse;

8. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora ANAC).

9. Ricevuta comprovante la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono altresì allegare, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- ✓ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ✓ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- ✓ dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- ✓ dichiarazione resa congiuntamente da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma).
- ✓ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- ✓ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Qualora le informazioni rese dall'operatore economico – singolo o raggruppato – dovessero risultare non veritiere, la stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento.

Contenuto della "Busta B – Offerta Economica"

Nella busta "B – offerta economica" deve essere contenuta l'**offerta**, redatta in lingua italiana, che, **a pena di esclusione**, dovrà essere incondizionata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (ad esempio, RTI) non ancora costituito, l'offerta e ogni altro elemento richiesto in calce dovranno, **a pena di esclusione**, essere sottoscritti da tutti gli operatori economici associandi (articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

A pena di esclusione, l'offerta dovrà indicare i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione precisa ed espressa della gara cui si riferisce l'offerta;
- la qualifica ed il nominativo del firmatario (con carattere stampatello leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'operatore economico o (eventualmente) del RTI, nel cui interesse l'offerta è presentata;
- l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo a base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio. Il ribasso offerto è espresso in cifre ed in lettere.

In argomento, si precisa che:

- in caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere;
- il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale; ulteriori cifre decimali non saranno prese in considerazione;
- non sono comunque ammesse, **a pena di esclusione**, le offerte plurime, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate;
- l'offerta non dovrà contenere abrasioni o cancellature e – **a pena di esclusione** – qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice il presente appalto, relativo a servizi di natura prettamente intellettuale, è esonerato dall'indicazione nell'offerta dei costi aziendali interni e dei costi della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Verifica di Congruità

Si procederà alla verifica di congruità delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di presunzione di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. All'uopo, il seggio di gara – all'atto dell'insediamento ed in seduta pubblica – effettua il sorteggio tra i metodi previsti dalle lett. a), b), c) d) ed e) del comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, se del caso, tra i coefficienti di cui alla lett. e). È richiamato il comma 3-bis dell'art. 97 del Codice.

IL RUP verifica la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non

sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Procedura di Aggiudicazione

Il Seggio di Gara, nella prima seduta pubblica, verifica la tempestività e la correttezza formale dell'aspetto esteriore dei plichi e della documentazione contenuta all'interno di questi ultimi. Procede, altresì, al sorteggio previsto dall'art. 97, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario contenute nella busta "A".

Al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di Gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

Il Seggio di Gara esclude i concorrenti in presenza di irregolarità essenziali insanabili, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ove necessario, il Seggio di Gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle documentazioni prodotte, nonché delle risultanze del Casellario dell'Autorità.

Il Seggio di Gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente, ne dà comunicazione agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria e, nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza. Il Seggio di Gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta della documentazione amministrativa.

Esaurita la fase di ammissione, il Seggio di Gara procede all'apertura delle buste "B" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e dà pubblica lettura delle offerte presentate. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 97 del Codice, il Seggio di Gara procede alla determinazione della soglia di anomalia declinando il metodo precedentemente sorteggiato tra quelli previsti dall'art. 97, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e trasmette la documentazione al Responsabile Unico del Procedimento al fine della verifica di congruità delle offerte. Acquisiti gli esiti di cui sopra, il Presidente del Seggio di Gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua da parte del RUP.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente primo in graduatoria ed al secondo che segue, l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione. Ai sensi dell'art. 86 del Codice dei contratti, la stazione appaltante acquisisce le certificazioni relative ai requisiti auto-dichiarati dal concorrente in sede di offerta. Qualora il possesso del requisito non sia confermato, la stazione appaltante esclude il concorrente nei confronti del quale sia stata accertata la carenza di cui sopra ed interpella l'operatore economico che segue in graduatoria.

Le eventuali esclusioni dal procedimento concorsuale, l'aggiudicazione e l'avvenuta stipula del contratto sono comunicate agli operatori economici di cui al comma 5 lett. a), b) e d) dell'art. 76 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante posta elettronica certificata. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'art. 76 del Codice indicano altresì la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Sono, altresì, richiamate le disposizioni di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla pubblicazione degli atti del procedimento concorsuale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato a norma di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR FVG.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., saranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento (UE) n.2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare. In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd "informativa").

L'AMMINISTRATORE UNICO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
(avv. Giorgio Damiani)